COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-85614 Fax 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. 33 **Prot.** 2609 **li 02 maggio 2017**

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 26 ottobre 2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da altre due forti scosse sismiche che hanno causato ulteriori ingenti danni;

CHE in data 30 ottobre 2016 un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

CHE il signor Amici Francesco, in qualità di possessore, con istanza prot. 595 del 30/01/2017, ha richiesto la verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio sito in Montemonaco in frazione Vallegrascia identificato al catasto al foglio n. 41 particella n. 274;

CHE in data 21/04/2017 è stata redatta dalla squadra MR1520 di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n.010 relativamente all'edificio distinto al foglio n.41 particella n.274, dalla quale risulta il seguente esito:

Edificio NON UTILIZZABILE;

CHE i dati di residenza del signor Amici Francesco sono stati acquisiti mediante la piattaforma informatica *Siatel*:

AMICI FRANCESCO nato a Montemonaco (AP) il 14/03/1932 (MCAFNC32C14F570U) residente a Roma (RM) – 00135 in via Ragni n.15 in qualità di possessore;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento a seguito di quanto rilevato nella sopra citata scheda;

VISTI:

- l'art.16, del d.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile";
- l'art.15, comma 3, della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- l'art. 50, commi 4 e 6 e l'art.54 del d.lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

D I C H I A R A

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,
LA TEMPORANEA NON UTILIZZABILITÀ dell'immobile sito in Montemonaco (AP) frazione Vallegrascia, distinto al catasto al **foglio 41 particella 274** come da risultanze della scheda FAST in premessa indicate;

O R D I N A

1. **ai proprietari dell'immobile e al possessore citato in premessa sito in Montemonaco (AP) frazione Vallegrascia identificato catastalmente al foglio 41 particella 274:**
   - l'immediato sgombero da persone, il divieto di accesso e di utilizzo anche occasionale dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi e interventi tecnici e di sgombero, qualora sussistano condizioni di sicurezza;
   - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile, tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;
   - di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto di provvedimento;
   - di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
   - di interdire l'accesso e l'uso del fabbricato, impedendo anche mediante segnalazione, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
2. **che i lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:**
   - a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
   - nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi;

C O M U N I C A

- ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n.10 del 19/12/2016, così come modificato dell'art.7 c. 8 dell'ordinanza n.12 del 09/01/2017, l'inutilizzabilità di detto immobile sito in Montemonaco (AP) frazione Vallegrascia, distinto al catasto al foglio n.41 particella n.274;
- che in seguito ad ordinanza n.12 del 09 gennaio 2017 art.7 c.8 del commissario del Governo per la ricostruzione il proprietario *".... omissis in atti ... 2. **Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio** ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1- bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*"

D I S P O N E

- che gli uffici preposti provvedano:
a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo
AMICI FRANCESCO nato a Montemonaco (AP) il 14/03/1932 (MCAFNC32C14F570U) residente a Roma (RM) – 00135 in via Ragni n.15 in qualità di possessore;
a pubblicarla all'Albo pretorio on-line;
a trasmetterla, per le rispettive competenze;
- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)
-alla Regione Marche Servizio Protezione Civile
(pec: regione.marche.protciv@emarche.it)
-al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (e-mail: sr-mar.uccr@beniculturali.it);
-al Centro di Coordinamento regionale (e-mail ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)
-All'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)
-Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)
4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016
- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua. U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it);

CON L'AVVERTIMENTO

che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

I N F O R M A

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
- Geom. Onorato Corbelli -